

## Decreto federale

**concernente la Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), il Trattato di conciliazione e d'arbitrato con la Polonia e il Trattato d'arbitrato e di conciliazione con l'Ungheria**

del 6 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 1995)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 8 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1993<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE, firmata dalla Svizzera il 15 dicembre 1992<sup>3</sup>, nonché il relativo Protocollo finanziario, sono approvati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione con la seguente riserva:

«In applicazione dell'articolo 19 paragrafo 4, il Consiglio federale svizzero dichiara salve le procedure di conciliazione e giurisdizionali previste nei trattati bilaterali già conclusi o che dovranno essere conclusi dalla Svizzera, per quanto tali procedure possano essere avviate unilateralmente. Nello stesso tempo dichiara salve le procedure di conciliazione e giurisdizionali stabilite o da stabilire *ad hoc* per una controversia particolare o una serie di controversie particolari.»

<sup>3</sup> Qualora lo ritenga appropriato, il Consiglio federale è autorizzato a fare una dichiarazione unilaterale di accettazione della procedura d'arbitrato, secondo l'articolo 26 paragrafo 2 della Convenzione.

<sup>4</sup> Il contributo al bilancio della Corte di conciliazione e d'arbitrato della CSCE è determinato conformemente allo schema di ripartizione applicabile in seno alla CSCE, adeguato al numero degli Stati parte della Convenzione. Il Consiglio federale è autorizzato ad assumere, inizialmente per un periodo di tre anni, le spese relative alla locazione e agli oneri correnti dei locali della Corte, come anche all'arredamento e alla dotazione, alla manutenzione, all'assicurazione e alla protezione degli stessi.

RU 1994 1044

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 1993 II 1001

<sup>3</sup> Non ancora in vigore.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il Trattato di conciliazione e d'arbitrato firmato il 20 gennaio 1993<sup>4</sup> tra la Svizzera e la Polonia è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il Trattato di conciliazione e di arbitramento firmato il 17 dicembre 1992<sup>5</sup> tra la Svizzera e l'Ungheria è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 4**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

<sup>4</sup> RS 0.193.416.49

<sup>5</sup> Non ancora in vigore.